

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV RG 7865/2023 – UDIENZA 20.09.2023

Firmato digital
ELISABETTA MORGANTI
Data: 28/07/2023

MEMORIA

PER

Società Panichi srl Unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Panichi Stefano, nato a Ascoli Piceno il 31.01.1973 e ivi residente Via Giudea 6, con sede in Ascoli Piceno via Bonifica 15, CF/P.Iva 01978600441 (Avv. Elisabetta Morganti - indirizzo pec per notificazioni e comunicazioni avvelisabettamorganti@puntopec.it, fax 0736/255508)

CONTRO

- Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, in persona del Commissario pro-tempore;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore;
- Ministero dell'Economia e Finanza, in persona del Ministro pro-tempore;
- Invitalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Via Calabria 46, CF 05678721001;
- Salvi srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via dell'Agricoltura snc Norca (PG), CF 02847560543, quale controinteressata.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensiva e/o concessione di idonee misure cautelari:

- della nota del 07.03.2022 avente ad oggetto "IDP progetto SB13C0000116 – ON SISMA – Ordinanza Commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14 bis del DL 31.05.2021 n. 77, convertito in L. 28.07.2021 n. 108 – Comunicazione di decadenza", con la quale la Panichi srl Unipersonale è stata dichiarata decaduta dalla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Allegato n. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 n.25 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Misura B.1.3 c: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate";
- della Ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023, avente ad oggetto "Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 3, articolo 14, commi 10 e 11, e articolo 15, comma 9, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 "Misura B.1.3C: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", nella parte in cui dichiara non ammessa nella graduatoria la Panichi srl;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente compresi, ove occorrer possa e nella misura in cui dovessero risultare lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente e di tutti gli atti relativi alla procedura indetta dal Commissario straordinario con Ordinanza n. 25 del 30.06.2022;

nonché

- per il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni subiti dalla ricorrente.

FATTO

Ci si riporta in fatto, per brevità, a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, che in questa sede deve intendersi per integralmente riportato.

DIRITTO

Anche in diritto ci si riporta in fatto, per brevità, a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, che in questa sede deve intendersi per integralmente riportato.

Riguardo, invece, le eccezioni delle parti resistenti, che si contestano integralmente in quanto del tutto infondate in fatto e destituite di fondamento in diritto, si rileva quanto segue.

1) In merito alla eccepita inammissibilità del ricorso

Differentemente da quanto sostenuto dalla Invitalia nella memoria del 01.06.2023 (pag. 8), la Società ricorrente ha ritualmente e tempestivamente impugnato l'Allegato 4 contenente la DSAN in questione, in quanto ritenuta contrastante con la lex specialis costituita dal bando, così come ha impugnato tutti gli atti conseguenti e connessi, compresa quindi l'approvazione della modulistica di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 12/22. La questione, in ogni caso, non inficia le censure nel merito del provvedimento di esclusione della Panichi srl dal bando in questione, basate sulla **verità** della dichiarazione resa nella DSAN stessa.

2) In merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni vocate in ius

L'appalto oggetto di contenzioso rientra certamente tra quelli finanziati nell'ambito del PNRR e, pertanto, soggiace all'applicazione, sul piano processuale, **dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022**, a tenore del quale "*Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR*".

La norma non chiarisce se le "parti necessarie" siano da considerare come amministrazioni resistenti, ovvero controinteressate, ma si limita ad istituire un litisconsorzio necessario.

La stessa disposizione, poi, richiama l'art. 49 del c.p.a., in base al quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Deve osservarsi che se nella fattispecie, per un verso, nessun provvedimento impugnato risulta essere stato adottato dalle citate "amministrazioni centrali" che, tra l'altro, non sono neanche immediatamente individuabili dagli atti gravati, per altro verso le stesse amministrazioni devono ritenersi titolari di un interesse alla corretta gestione ed impiego dei fondi PNRR da parte delle singole stazioni appaltanti: quindi, per le esposte ragioni, anche se esse non fossero qualificabili come "amministrazioni resistenti", rivestirebbero comunque il ruolo di controinteressate in senso sostanziale, avendo interesse alla conservazione degli atti impugnati, in quanto frutto di una gestione dei fondi del Piano ritenuta corretta.

In ragione del loro interesse alla conservazione degli atti impugnati, quindi, le amministrazioni centrali per legge devono essere evocate in giudizio, solo eventualmente con lo strumento dell'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 del c.p.a. (cfr. TAR Sicilia, Catania Sezione III 26.06.2023 n.1993).

Nessun dubbio che legittimato passivo nel presente giudizio sia il Commissario Straordinario, che è l'autore della Ordinanza impugnata, mentre la società Invitalia SpA è soltanto il soggetto attuatore. Sul punto si rileva che anche l'art. 4 dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 ribadisce che *"Ferma restando la titolarità della misura, che rimane in capo ai Soggetti attuatori, ossia il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A. (Invitalia) [...]"*.

3) Sulla integrità del contraddittorio

Nel merito si rileva che perché sussista un controinteressato occorre che l'accoglimento di una o più delle censure formulate in un ricorso sia in grado di ledere in concreto una situazione giuridica qualificata (e non una mera aspettativa di fatto) dell'eventuale controinteressato, che sussiste quindi: a) quando le censure sono dirette alla caducazione dell'intera procedura concorsuale anche per la parte che concerne gli idonei; b) quando le censure sono volte alla riassegnazione totale dei punteggi; c) quando le censure potrebbero determinare la modificazione dell'ordine delle graduatorie.

Nessuna di queste ipotesi trova riscontro nel caso concreto, in cui l'accoglimento del ricorso porterebbe unicamente alla declaratoria di illegittimità della esclusione della Panichi srl dalla valutazione del Progetto presentato e non gli attribuirebbe alcun diritto di assegnazione delle risorse oggetto del bando in questione.

Invero, in caso di ammissione, il Commissario Straordinario dovrebbe poi valutare il progetto presentato dalla Società ricorrente e, soltanto in caso di esito positivo, porlo in graduatoria.

Ne consegue che nella fattispecie si ritiene non sussistano controinteressati e, soltanto in via prudenziale, la Panichi srl ha provveduto a citare in giudizio la Società Salvi srl che, comunque, contrariamente a quanto dedotto dalla Invitalia SpA nella memoria del 01.06.2023, ha partecipato al medesimo bando B1.3.C, mentre la Gabrielli Costruzioni srl, considerata dalla resistente quale vera controinteressata, avrebbe potuto o potrebbe essere esclusa nel merito o potrebbe non dar corso al progetto presentato considerata l'onerosità dei vari progetti, i cui costi debbono essere anticipati dai vincitori del bando.

Si chiede che, nel caso, che il TAR adito voglia disporre ex art. 49 del codice di rito amministrativo l'integrazione del contraddittorio degli eventuali controinteressati, anche per pubblici proclami, considerato il loro numero e la non agevole identificazione di ognuno, non risultando i loro dati identificativi dall'ordinanza impugnata e dagli atti di gara.

4) Nel merito.

Come correttamente osservato anche dall'Avvocatura dello Stato nella memoria del 14.07.2023 nell'interesse del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze, “[...] *le prescrizioni dei bandi hanno carattere inderogabile e vincolante, si sottolinea come anche l'Amministrazione non può disattendere tali disposizioni (costituenti la cosiddetta lex specialis della gara o del concorso) e anche nel caso in cui esse siano illegittime, non può disapplicarle*” (cfr. Consiglio di Stato Sez. III 07.02.2023 n.1299) (cfr. pag. 6 memoria).

Ma nella fattispecie, oltre al modello Allegato 1, che rispecchia esattamente le previsioni di cui all'art. 4 comma 2 del bando¹, Invitalia ha chiesto anche la compilazione dell'Allegato 4 (DSAN già precompilata) che, invece, contiene una dichiarazione differente ed ulteriore² non prevista e/o disciplinata dal bando ed, anzi, in contrasto con lo stesso (da considerare lex specialis), oltre che illogica, irragionevole e sproporzionata (un carico pendente può derivare anche da una denuncia-querela calunniosa, come nel caso di specie, ove il Sig. Stefano Panichi – mai condannato per alcun reato, come neanche la Panichi srl - è stato querelato per aver asseritamente causato un infortunio ad una passante a causa di un presunto elemento residuo rimasto sul terreno dopo lo smantellamento di un cantiere edile,

¹ “2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda”.

² “-che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.

presentata evidentemente per ottenere un illegittimo vantaggio economico a titolo risarcitorio, ma ne è stato assolto per non aver commesso il fatto (Cfr sentenza di assoluzione prodotta ritualmente agli atti).

Ulteriormente le Amministrazioni resistenti deducono che, comunque, l'esclusione sarebbe giustificata dal fatto che *“la presenza delle stesse circostanze in capo alla Società ricorrente, ove dichiarate, avrebbero potuto parimenti condurre alla esclusione della procedura selettiva. Tanto più che l'esclusione, per espressa motivazione di Invitalia, sembra essere stata operata in quanto “DSAN prodotta (All. 4) non veritiera”;* in altri termini essa è dipesa dal fatto che la società candidata avrebbe dichiarato il falso con il modulo 4 e non del tenore di ciò che di diverso avrebbe effettivamente dovuto ivi dichiarare (nella specie *esistenza di carichi pendenti*” (cfr. pag. 6 memoria dell'Avvocatura dello Stato del 14.07.2023).

In buona sostanza tutte le deduzioni delle parti resistenti sono basate sulla circostanza, falsa in fatto, che il Sig. Stefano Panichi abbia reso una dichiarazione mendace nell'Allegato (modulo) 4 in questione.

MA NON E' COSI'.

L'Allegato 4 precompilato prevedeva espressamente che il candidato dichiarasse *“-che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”.*

Poteva prevedere, diversamente, che il candidato dichiarasse *“-che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.”* e il Sig. Panichi si sarebbe adeguato.

Invece la Invitalia ha espressamente chiesto che il legale rappresentante dichiarasse la sussistenza nei suoi confronti di *“[...] rinvii a giudizio [...] che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione presenti [...] nel registro carichi pendenti [...] ai sensi della vigente normativa”.*

Ma ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 313/2002 aggiornato alla L. 30 dicembre 2022, n. 199 “Testo unico sul casellario giudiziale” “ART. 27

(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:

[...]

e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati”.

Correlativamente l'art. ART. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi) (art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del D.P.R. n. 448/1988) prevede che “1. *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis*”.

Come normativamente prescritto, pertanto, nel certificato carichi pendenti NON RISULTANO né i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di Pace, né i provvedimenti di altri Giudici (come il rinvio a giudizio del 17.11.2021 notificato al Sig. Panichi per l'udienza del 22.02.22 dinanzi al Giudice di Pace per un reato di sua competenza).

Ora la Invitalia ha scientemente, intenzionalmente e volontariamente chiesto ai candidati al bando di dichiarare SOLO i “rinvii a giudizio” risultanti dal certificato dei carichi pendenti secondo la vigente normativa, escludendo quindi altrettanto scientemente, intenzionalmente e volontariamente i reati che in essi, normativamente, non vi vengono iscritti.

Pertanto del tutto destituita di fondamento è l'affermazione di Invitalia SpA che “*il tenore letterale del modello di dichiarazione imponeva la menzione di ogni tipo di carico penale pendente*” (cfr. memoria di Invitalia SpA del 01.06.2023 pag. 16) oppure che “*la lex specialis e, nello specifico, l'Allegato 4 e il Decreto 12/2022 richiedevano espressamente una dichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 circa l'assenza di rinvii a giudizio nei confronti dell'Amministratore della Società*” (cfr. memoria Invitalia del 01.06.2023 pag. 12) perché invece richiedeva la dichiarazione dei rinvii a giudizio presenti nel certificato del casellario giudiziale secondo la normativa vigente. **Altrimenti, come sopra detto, avrebbe chiesto ai candidati, puramente e semplicemente, di dichiarare“che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione” PUNTO.**

Invece le resistenti hanno inteso volontariamente e scientemente, oltre che del tutto autonomamente, circoscrivere i rinvii a giudizio da dichiarare da parte dei candidati a quelli risultanti dal certificato dei carichi pendenti, per cui, in buona fede e secondo i canoni di trasparenza e correttezza che debbono informare anche l'agire della PA, non possono ora accusare la ricorrente di aver prodotto “dichiarazioni sostitutive inventiere” o dal “contenuto non veritiero” o che “la Società candidata ha dichiarato il falso” o che ha addirittura “allegato documentazione falsa attestante i carichi pendenti” **perché la dichiarazione del Sig. Panichi è, invece, rispetto a quanto richiesto, “VERA”, come**

attestata dalla Procura della Repubblica nel certificato carichi pendenti versato in atti.

Invero alla data di rilascio del certificato in questione il Sig. Panichi era già sottoposto al procedimento penale dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno (recante RGNR 4/2021 mod. 21 bis).

Pertanto, ora, la Invitalia e le Amministrazioni resistenti, consapevoli di quanto disposto nel D.P.R. n. 313/2002, non possono dolersi ed “accusare” addirittura la Società ricorrente di aver allegato “documentazione falsa attestante i carichi pendenti” (cfr. pag 11 memoria dell'Avvocatura dello stato del 14.07.2023), così come non può definire “mendace” la dichiarazione del Sig. Panichi, espressioni e termini di cui si chiede venga disposta l'espunzione dall'atto in quanto gravemente offensivi nei confronti della Panichi srl Unipersonale.

Anche qualora la Società ricorrente avesse prodotto un certificato del casellario giudiziale del giorno prima della richiesta di partecipazione al bando in argomento, lo stesso avrebbe riportato la dicitura “Non risultano carichi pendenti”, proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 313/2002.

Tutte le ulteriori considerazioni espresse dalle Amministrazioni resistenti nei propri atti difensivi, presuppongono tutto il fatto, NON VERO, che la Panichi srl abbia rilasciato una dichiarazione mendace e/o non veritiera, oppure che abbia prodotto un certificato falso.

Mentre invece il certificato del casellario giudiziale prodotto è quello autentico rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 313/2002 e la dichiarazione del Sig. Stefano Panichi è vera e risponde esattamente alle informazioni richieste dall'Allegato 4.

Neanche sul punto le Amministrazioni resistenti possono censurare la circostanza che la Società ricorrente non abbia dichiarato “*tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sulla integrità ed affidabilità dell'operatore economico*” (cfr. memoria dell'Avvocatura dello Stato del 14.07.2023 pag. 9) o che il candidato dovrebbe fornire “*quante più informazioni possibili purchè pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente*” (cfr. memoria della Invitalia SpA del 01.06.2023) in quanto, come correttamente riconosciuto anche dalla stessa Società Invitalia nella sua memoria del 01.06.2023, “**se è vero che il modello di Invitalia costituisce “un elemento esemplificativo” (così a pag. 9 del ricorso), non è corretto sostenere che il suo contenuto è rimesso alla libertà volontà del soggetto proponente il quale, invece, è tenuto a rilasciare la dichiarazione in questione nell'esatto contenuto richiesto dall'Amministrazione**” (cfr. pag. 13 memoria di Invitalia del 01.06.2023).

Contrariamente potrebbe sempre opinarsi che il candidato non ha fornito dichiarazioni esaustive, anche se non domandate ed in presenza di richieste espresse di dichiarazioni precise (come nella fattispecie) e l'Amministrazione potrebbe in ipotesi, per il cd principio di omnicomprensività della dichiarazione, escluderlo in quanto per esempio non ha dichiarato se è stato oggetto in passato di indagini penali o amministrative, se ha ricevuto verifiche o sanzioni fiscali, se è stato convenuto in giudizi di lavoro, finanche se ha tenuto una condotta personale e/o morale irreprensibile, tutto potendo essere discrezionalmente esaminato per "rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" (cfr. pag. 13 memoria di Invitalia del 01.06.2023).

Evidentemente, invece, la PA non può pretendere dai partecipanti ad una gara **più** che gli stessi rendano esaustivamente e correttamente, in buona fede, le informazioni che dettagliatamente vengono richieste, oltre che produrre la documentazione domandata, e in ciò consiste il principio di autoresponsabilità del dichiarante, **altrimenti si scadrebbe nell'arbitrio e un cittadino o candidato o utente non saprebbe mai come comportarsi o come porsi nei confronti della PA in tutte i suoi rapporti con la stessa.**

Se per esempio viene chiesto ad un capofamiglia quanti figli minorenni ha, lo stesso non deve mai avere il dubbio che dovrebbe dichiarare anche quanti figli maggiorenni ha e la PA, in tale ipotesi, non potrebbe mai sostenere che, essendo stato omesso il numero di figli maggiorenni il cittadino avrebbe reso una dichiarazione mendace sulla base del principio della omnicomprensività della dichiarazione, perchè ne conseguirebbe il caos.

Pertanto deve essere riconosciuto che nella fattispecie la Panichi srl ha esattamente reso la dichiarazione - VERA - richiesta dall'Allegato 4, non essendo in quel momento, ma neanche ora, destinatario di rinvii a giudizio presenti nel certificato del casellario giudiziale.

Sostenere, come affermato dalle Amministrazioni resistenti, che "per tutti i fatti aventi un qualche riflesso penale (sia esso in fase di indagine o definitivo) sussiste in linea presuntiva l'onere di dichiarazione, perché tutti sono in sé indice di una potenziale attitudine alla più severa infrazione delle regole della convivenza civile, così riflettendosi sull'affidabilità professionale del soggetto dichiarante sottomessa per necessità al vaglio dell'Amministrazione" (cfr. per esempio pag. 17 memoria di Invitalia del 01.06.2023) non è corretto, perché un tale onere poteva derivare solo dalla lex specialis (anche comprensiva o tenendo conto dell'Allegato 4 che, invece, non lo prevede) e significa anche porsi anche contro la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione, cui sono certamente assoggettata anche la PA e la Invitalia SpA, tranne naturalmente i casi in cui sia stata disposta dall'Autorità Giudiziaria una misura di prevenzione, circostanza che infatti è stata prevista nella dichiarazione di cui all'Allegato 4 in argomento.

E, comunque, come detto, una tale dichiarazione generale e generica poteva sempre essere richiesta dalle Amministrazioni resistenti e dal soggetto attuatore e, certamente, la ricorrente si sarebbe adeguata ed avrebbe dichiarato lo specifico carico pendente (che tral'altro non avrebbe minimamente influito sulla ammissione della sua domanda di partecipazione al bando).

Neanche le Amministrazioni esistenti e la Invitalia SpA possono sostenere che la dichiarazione doveva avere ad oggetto anche eventuali indagini cui fosse stato sottoposto il legale rappresentante della ricorrente e risultanti, invece dal registro di cui all'art. 335 cpp perché la dichiarazione di cui all'Allegato 4 in questione era riferita soltanto, espressamente e chiaramente, ai "rinvii a giudizio".

Per i motivi suesposti la Panichi srl Unipersonale insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

In via istruttoria, considerato che mentre nelle difese iniziali le parti resistenti hanno sempre affermato, infondatamente, la "non veridicità" della dichiarazione di cui al DSAN resa dal Sig. Panichi, nella memoria del 14.07.2023 le Amministrazioni vocate in ius hanno addirittura dichiarato che il certificato del casellario giudiziale prodotto dalla ricorrente sarebbe "falsa", a questo punto si chiede che sia ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1) "Vero che il certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 02.07.2022 che Le viene rammostrato, è in copia quello rilasciato al Sig. Panichi Stefano in pari data;
- 2) "Vero che in tale certificato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha omesso di iscrivere il procedimento pendente dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Ascoli Piceno RGNR 4/2021 mod. 21 bis in base a quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 313/2002 aggiornato alla L. 30 dicembre 2022, n. 199 "Testo unico sul casellario giudiziale".

Si indica quale teste il Dirigente pro-tempore della Cancelleria Penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, il 27.07.2023

Avv. Elisabetta Morganti